

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Qualora trovi applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010, se [nell'ambito dell'esame] del suo articolo 10, nei casi di cosiddetta separazione privata,

- (1) occorra fondarsi in astratto su un confronto dal quale risulti che la legge applicabile a norma dell'articolo 8 riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all'altro coniuge, ma lo subordina — in ragione del sesso di tale coniuge — a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle valevoli per l'accesso al divorzio del primo coniuge,

oppure

- (2) se l'applicabilità della disposizione sia subordinata alla condizione che l'applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso — in concreto — discriminatoria.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione:

Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato — anche mediante la sua accettazione di prestazioni compensative — costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata.

(¹) GU L 343, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Germania)
l'11 luglio 2016 — Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau**

(Causa C-382/16)

(2016/C 343/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Hornbach-Baumarkt-AG

Resistente: Finanzamt Landau

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») (già articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea; in prosieguo: il «Trattato CE»), osti alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale i redditi di un soggetto passivo residente derivanti da rapporti commerciali con una società residente in un altro Stato membro, di cui detenga direttamente o indirettamente una partecipazione pari ad almeno un quarto del capitale e con cui abbia pattuito condizioni che derogano a quelle che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero concordato nell'ambito di rapporti uguali o simili, devono essere determinati come se fossero conseguiti in presenza di condizioni concordate tra soggetti terzi indipendenti, ove una rettifica siffatta non sia compiuta rispetto ai redditi derivanti da rapporti commerciali con una società residente e la disciplina non consenta al soggetto passivo residente di provare che le condizioni siano state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla sua posizione di socio nella società residente nell'altro Stato membro.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(Lituania) il 12 luglio 2016 — UAB «Toridas» v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos e Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija**

(Causa C-386/16)

(2016/C 343/47)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: UAB «Toridas»

Altre parti: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 138, paragrafo 1, 140, lettera a), e/o 141 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti, inter alia, in combinato disposto con gli articoli 33 e 40 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle in esame (nel procedimento principale), la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito nel primo Stato membro deve essere esentata in base alle suddette disposizioni nel caso in cui, prima di concludere l'operazione di acquisto, l'acquirente (ossia la persona identificata come soggetto passivo nel secondo Stato membro) manifesta l'intenzione di vendere i beni immediatamente, prima di trasportarli al di fuori del primo Stato membro, a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro a favore del quale i beni sono trasportati (spediti) in detto terzo Stato membro.
- 2) Se il fatto che una parte dei beni è stata sottoposta a lavorazione sulla base delle istruzioni del soggetto passivo stabilito (identificato a fini fiscali) nel secondo Stato membro prima di essere trasportata nel terzo Stato membro incida sulla risposta alla prima questione.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 12 luglio 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera B.V. e Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

(Causa C-387/16)

(2016/C 343/48)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Altre parti: Nidera B.V., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 183 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE ⁽¹⁾, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio della neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione degli interessi di norma dovuti ai sensi del diritto nazionale sull'IVA versata in eccedenza (eccedenza) che non è stata rimborsata (compensata) tempestivamente, riduzione che tenga conto di circostanze diverse da quelle risultanti da azioni del soggetto passivo, come la relazione tra gli interessi e l'ammontare dell'eccedenza non rimborsata tempestivamente, il periodo di tempo durante il quale l'eccedenza non è stata rimborsata e le ragioni di questo ritardo, nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.

⁽¹⁾ GU 2006 L 347, pag. 1.